

P

Il caso + Novara
28/6



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE

Adizione
SENTENZA N. 528
data 24 GIU 2011
RUOLO N. 882/11
CRONOLOGICO N. 5307
REPERTORIO N. 819

Il Giudice Istruttore,
nel procedimento ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. 882/2011
R.G. promosso da:

F. [redacted] R. [redacted] G. [redacted] A. [redacted] elettivamente domiciliato in
N. [redacted], via P. [redacted] M. [redacted] n. [redacted] presso lo studio dell'Avv. M. [redacted] G. [redacted]

I. [redacted] che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. C. [redacted] C. [redacted]
giusta delega a margine del ricorso introduttivo

C. [redacted] M. [redacted] B. [redacted] e C. [redacted] E. [redacted] parte ricorrente
contro

elettivamente domiciliati in N. [redacted], corso C. [redacted] n. [redacted] presso lo studio
dell'Avv. P. [redacted] C. [redacted] che lo rappresenta e difende giusta delega a margine
della comparsa di costituzione e risposta

parte resistente

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. **R. [redacted] G. [redacted] A. [redacted]**
F. [redacted] ha convenuto in giudizio **M. [redacted] B. [redacted] C. [redacted]** ed **E. [redacted]**
C. [redacted] chiedendo la revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di
donazione con riserva di usufrutto stipulato dal primo in favore della
seconda con rogito del 1° agosto 2006 ed avente ad oggetto 8 unità
immobiliari.

Ha esposto che con sentenza n. 21615/2008 il Tribunale di Roma lo
aveva condannato, in solido con il **C. [redacted]** e gli altri ex membri del
consiglio di amministrazione della società **E. [redacted] & S. [redacted]** s.r.l. ed in
favore di quest'ultima, al pagamento della somma complessiva di euro
932.287,17, in accoglimento dell'azione di responsabilità promossa dalla
suddetta società.

In pendenza del giudizio di appello, la E██████████ & S██████████ s.r.l. aveva ceduto il credito di cui alla predetta sentenza alla F██████████ I██████████ A██████████ I██████████ P██████████, la quale aveva a sua volta notificato atto di precetto.

Per evitare l'azione esecutiva, il ricorrente aveva pagato l'intera somma precettata e la procedura esecutiva era stata dichiarata estinta.

Era dunque sua intenzione agire in regresso nei confronti degli altri condebitori solidali, che nel frattempo avevano compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio finalizzati a sottrarre i propri beni alla garanzia dei creditori.

Nel caso specifico del C██████████, era intenzione del ricorrente ottenere la revocatoria dell'atto di donazione con riserva di usufrutto dal primo stipulato in data 1.8.2006 in favore della figlia E██████████ C██████████, avente ad oggetto 8 unità immobiliari. Tale atto, infatti, doveva intendersi compiuto con il fine di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori.

Si sono costituiti in giudizio M██████████ B██████████ C██████████ ed E██████████ C██████████. I convenuti non hanno contestato la ricostruzione fattuale fornita dal ricorrente, ma si sono opposti all'accoglimento della domanda di revocatoria eccependo, in primo luogo, che il credito del ricorrente non poteva considerarsi anteriore all'atto di donazione, in quanto sorto solo per effetto del pagamento delle somme precettate in favore della FIAP, sicché occorreva che il ricorrente desse dimostrazione del dolo specifico, inteso quale consapevolezza, al momento della stipulazione della donazione, del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato al futuro credito del F██████████.

In secondo luogo i convenuti hanno dedotto che l'atto era stato compiuto unicamente col fine di regolamentare i rapporti economici familiari in vista della separazione coniugale di M██████████ C██████████.

Hanno inoltre sottolineato che il valore della nuda proprietà oggetto di donazione era considerevolmente inferiore al valore dell'usufrutto conservato in capo a M██████████ C██████████, e tale circostanza confliggeva con l'intenzione di sottrarsi alle azioni di recupero da parte dei creditori.

Hanno chiesto quindi il rigetto della domanda.

Alla prima udienza celebrata in data 21 giugno 2011 il Giudice, preso atto dell'assenza di istanze istruttorie e ritenuta la compatibilità dell'azione con il rito sommario, ha assunto la causa in decisione.

*** **

Occorre esaminare la sussistenza dei requisiti necessari all'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria.

1) Esistenza del credito.

Deve affermarsi l'ammissibilità dell'azione pur in presenza di credito litigioso, ciò secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. III sentenza n. 1968 del 27/01/2009; Cass. Sez. III ordinanza n. 19289 del 14/09/2007; Cass. Sez. Un. ordinanza n. 9440 del

18/05/2004).

2) Atto di disposizione

Tale è senza dubbio qualificabile l'atto di donazione oggetto della domanda di revoca.

3) Periculum damni

Alla stregua di tale presupposto sarà revocabile l'atto di disposizione che renda più difficile o più onerosa la realizzazione del credito.

Il requisito in esame deve ritenersi sussistente nel caso di specie in quanto la circostanza, allegata da parte attrice, che con l'atto di donazione stipulato in data 1.8.2006 il C. [redacted] avrebbe disposto dell'intero suo patrimonio immobiliare, non è stata dallo stesso contestata e risulta altresì documentata *sub* n. 6 fascicolo ricorrente.

Non inficia la predetta conclusione l'allegazione di parte resistente che il valore della nuda proprietà donata fosse inferiore a quello dell'usufrutto conservato in capo a M. [redacted] C. [redacted].

Infatti, il requisito del *periculum damni* deve ritenersi sussistente ogniqualvolta l'atto dispositivo renda solo più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, e quindi anche in presenza di una mera riduzione della garanzia patrimoniale che esponga il creditore al pericolo dell'infruttuosità – anche solo parziale - di una futura azione esecutiva; ciò vale, in particolare, in rapporto all'ingente ammontare del credito nel caso di specie.

Si consideri inoltre la meno agevole commerciabilità di un bene gravato da usufrutto, sicché anche sotto questo profilo può dirsi che l'atto in questione è idoneo a rendere più incerta e gravosa la futura esecuzione.

4) Consilium fraudis

Va in proposito innanzitutto risolta la questione se il credito vantato dal ricorrente possa considerarsi anteriore o posteriore alla stipulazione dell'atto di cui si chiede la revocatoria.

Devesi in proposito ricordare che nel caso del debitore in solido che paga l'intero si verifica un'ipotesi di surrogazione legale ai sensi dell'art. 1203 n. 3 c.c.

Come è noto, la surrogazione rappresenta un'ipotesi di successione nel lato attivo dell'obbligazione, ovvero sia colui che ha eseguito il pagamento in favore del creditore viene a sostituirsi nella posizione del creditore. Ciò significa che il surrogato, subentrando nella stessa posizione del creditore, può esercitare i diritti, le azioni e le ragioni che spettano a costui e può avvalersi di tutte le garanzie che, eventualmente, assistevano il credito. E' dunque corretto affermare che la surrogazione che si verifica ex art. 1203 n. 3 c.c. integra una vicenda modificativa nel lato soggettivo attivo dell'obbligazione, e non una vicenda estintiva, sebbene realizzi il soddisfacimento del creditore.

Pertanto, l'anteriorità ovvero la posteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo andranno valutate con riguardo alla nascita dell'obbligazione solidale.

Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, il credito del ricorrente deve ritenersi sorto, per effetto della surroga, al momento della sentenza di condanna del Tribunale di Roma, pubblicata in data 4.11.2008.

L'atto di donazione concluso dai resistenti in data 1.8.2006 è dunque anteriore all'insorgenza del credito.

Il requisito del *consilium fraudis*, in caso di atti anteriori al sorgere del credito, si identifica nella dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito.

La sussistenza di tale requisito può essere accertata mediante presunzioni (Cass. Sez. III sentenza n. 24757 del 07/10/2008; conf. n. 21338 del 15/10/2010).

Ebbene ritiene questo Giudice che nel caso di specie siano rinvenibili plurimi elementi indiziati tali da fondare la presunzione della dolosa preordinazione in termini di gravità, precisione e concordanza.

In primo luogo, l'atto di citazione che ha dato il via al giudizio poi conclusosi con la condanna degli amministratori è datato 9.2.2005 e la costituzione del C. [redacted] è dell'8.6.2005 (docc. 1 e 2 fascicolo ricorrente).

Dunque all'epoca della donazione era già stata incardinata l'azione di responsabilità promossa da E. [redacted] & S. [redacted] s.r.l. con cui quest'ultima aveva chiesto la condanna degli ex amministratori ad un risarcimento per circa un milione di euro. In particolare la donazione risulta rogata circa un anno dopo la costituzione in giudizio del C. [redacted], e tale vicinanza temporale rende verosimile ritenere che l'atto di liberalità abbia visto la genesi proprio in conseguenza della pesante domanda di condanna gravante sugli ex amministratori di E. [redacted] & S. [redacted] s.r.l.

Altri elementi indiziari da valorizzare sono il legame parentale esistente tra donante e donataria, la gratuità dell'atto e la contestuale disposizione di una pluralità di beni.

La spiegazione alternativa fornita da parte convenuta, per cui con la suddetta donazione M. [redacted] C. [redacted] avrebbe voluto regolamentare in via anticipata i rapporti economici - familiari scaturenti dalla separazione dei coniugi, non è convincente.

Infatti, il ricorso per separazione consensuale risulta depositato in data 10.3.2011 (doc. 3 parte resistente), e quindi in epoca affatto prossima all'atto di donazione stipulato circa 5 anni prima, così da doversene escludere qualsiasi collegamento.

Per questi motivi deve ritenersi integrato anche il requisito soggettivo in esame.

In conclusione la domanda merita accoglimento.

Pertanto, l'atto di donazione stipulato tra M. [redacted] B. [redacted] C. [redacted] ed E. [redacted] C. [redacted] in data 1.8.2006 con rogito notaio A. [redacted] di N. [redacted] rep.

21438, racc. 7280, deve essere revocato; per l'effetto, il suddetto atto deve essere dichiarato inefficace nei confronti di R. G. A. F.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

p.q.m.

revoca l'atto di donazione stipulato tra M. B. C. ed E. C. in data 1.8.2006 con rogito notaio A. di N. rep.

21438, racc. 7280 e per l'effetto;

dichiara inefficace il suddetto atto nei confronti di R. G. A. F.

condanna i resistenti alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, spese che si liquidano in euro 1.000,00 per diritti, euro 2.500,00 per onorari, euro 283,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 12,5% su diritti e onorari, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Novara, il 22 giugno 2011.

Il Giudice Istruttore

dott.ssa Simona GAMBACORTA

Simona Gambacorta

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Francesco MACCHIA

TRIBUNALE DI NOVARA
Depositato in Cancelleria
Novara, il 24 GIU. 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Francesco MACCHIA

